

Legge regionale 02 novembre 1999, n.57

Modifica della L.R. 29.5.1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni.

ARTICOLO UNICO

Dopo il terzo comma dell'art. 8 della LR 29.5.1980 n. 70 viene aggiunto il seguente quarto comma:

"L'aiuto riconosciuto ammissibile a consuntivo per il funzionamento amministrativo delle associazioni ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19.6.1978, relativamente al quinto anno successivo al loro riconoscimento puo' essere versato anche dopo il settimo anno successivo al loro riconoscimento purché':

- a) risulti che non e' stato possibile versare l'aiuto suddetto entro il settimo anno successivo al loro riconoscimento;
- b) risulti che la necessita' di effettuare tale versamento dopo il settimo anno successivo al loro riconoscimento non e' originata da carenze imputabili alla responsabilita' delle Associazioni interessate".